



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 123

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai

**MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (MYOCASTOR
COYPUS)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 febbraio 2016.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

Relazione:

Egregio Presidente, colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge interviene per la salvaguardia del territorio e dell'equilibrio ambientale delle zone rurali, urbane e fluviali interessate dal problema delle nutrie.

La nutria (Myocastor coypus) è un roditore particolarmente dannoso in quanto la sua ampia diffusione provoca la distruzione delle rive dei fiumi e dei canali di irrigazione. La nutria, infatti, costruisce chilometri di cunicoli sotto gli argini danneggia le colture agricole, disturba e preda le nidiate di avifauna acquatica e minaccia la biodiversità.

Inoltre la nutria è uno dei maggiori responsabili della diffusione della leptospirosi, malattia con alto grado di mortalità per l'uomo se non viene diagnosticata in tempo.

La necessità di contenimento demografico della nutria scaturisce da specifiche valutazioni maturate nel tempo e connesse con l'impatto gravissimo dalla specie sulle realtà dei nostri territori.

La nutria è una specie originaria del sud America ed in Italia la sua diffusione ha subito un notevole incremento negli ultimi anni espandendosi soprattutto nella pianura padana e ora anche nella fascia prealpina a seguito di immissioni non autorizzate; questi animali hanno una potenzialità riproduttiva e una capacità di adattamento alle diverse condizioni climatiche estremamente elevata.

Gli enti locali delle zone interessate dalla loro presenza, hanno da tempo preso coscienza della pericolosità del fenomeno e della necessità di mettere in atto strategie di prevenzione e controllo della specie completamente diverse rispetto alle varie sperimentazioni effettuate in altre zone d'Italia durante gli ultimi anni.

Alla luce di quanto sopra descritto appare evidente l'esigenza di tutelare i nostri territori mediante il contenimento della specie, nonché di consentire alle competenti autorità, individuate dalla presente proposta di legge, di intervenire in modo da bloccare il proliferare indiscriminato di questa specie animale e di conseguenza di evitare i danni da essa provocati.

Nel dettaglio degli articoli la proposta legislativa prevede:

- *all'articolo 1 si definiscono le finalità perseguite dalla proposta di legge;*
- *all'articolo 2 si individuano le funzioni delegate alle Province e le competenze della Regione Veneto;*
- *all'articolo 3 si definiscono le metodologie di contenimento della specie delle nutrie;*
- *all'articolo 4 si stabiliscono le modalità di monitoraggio delle popolazioni delle nutrie;*
- *all'articolo 5 la norma finanziaria.*

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica. Garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor Coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi.

Art. 2 - Compiti delle Province e della Regione.

1. Le Province sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti, predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria. Le Province organizzano le modalità di raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5, da ripartirsi tra le province stesse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4.

2. La Regione, sovrintende e verifica l'attuazione della presente legge e la sua efficacia anche mediante i monitoraggi di cui all'articolo 4, da attuarsi per il tramite delle province.

Art. 3 - Metodologie di eradicazione.

1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione di cui all'articolo 2, comma 1, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:

- a) armi comuni da sparo;
- b) gassificazione controllata;
- c) sterilizzazione controllata;
- d) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo;
- e) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica;
- f) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

2. Le province, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzano all'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia provinciale e locale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli in possesso, ove previsto dalla normativa vigente di porto d'armi ad uso venatorio e con copertura assicurativa in corso.

3. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

Art. 4 - Monitoraggio delle popolazioni.

1. Le Province effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, raccolgono ed elaborano i dati, trasmettendoli, entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale.

2. Le Province, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione a campione, di controlli veterinari sulla carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con un incremento delle risorse allocate alla Missione 16 Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca, Programma 02 Caccia e Pesca e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate alla Missione 13 Tutela della salute, Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio di previsione 2016-2018.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Compiti delle Province e della Regione.....	3
Art. 3 - Metodologie di eradicazione.....	3
Art. 4 - Monitoraggio delle popolazioni.....	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4